


3/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE

in persona del Commissario dott. **Domenico Nardi** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1 del ruolo contenzioso dell'anno 1992 avente ad oggetto:
accertamento demaniale civico di terreni; vertente

TRA

Parti private *** Ricorrenti**

Parti Private ***Resistenti**

COMUNE DI LARINO, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Athena Lorizio ed Ernesto Procaccini ed elettivamente domiciliato in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 670 presso lo studio dell'avv. Procaccini;

INTERVENTORE

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e giuste delibere di Giunta Regionale n. 7854 del 30 dicembre 1991 e n. 3856 del 26 agosto 1992, dagli avv.ti Ugo Petronio ed Ernesto Procaccini ed elettivamente domiciliata in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 670 presso lo studio dell'avv. Procaccini;

INTERVENTRICE E RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

OMISSIS...

Ma dalla documentazione storico-giuridica depositata nel giudizio in Corte di Appello (allegata alle note del C.T.P. Cacchione) risultano già acquisiti i dati storici essenziali che confermano che le “terre dei particolari” in Colle di Lauro **nulla hanno a che fare con le occupazioni ...OMISSIS...**

Va al riguardo osservato che la sentenza della Commissione Feudale del 1809, che dichiarò demaniali ben 17 locali nel territorio comunale, tra cui Colle di Lauro, “salvo le proprietà dei particolari”, non riconobbe l’esistenza di proprietà dei “particolari” in Colle di Lauro. In esecuzione della sentenza della Commissione Feudale, il Commissario Regio Zurlo, con l’ordinanza del 5/11/1811, dispose la reintegra di Colle di Lauro al Comune di Larino; con altra ordinanza del 13/12/1811, il Commissario riconobbe le colonie perpetue solo su 12 dei 17 locali reintegrati all’Università, tra i quali non è incluso Colle di Lauro. La stessa ordinanza dispose che le “parti frattose di Colle di Lauro dovessero rimanere salde ed incolte per uso di bosco”, escludendole così dalla ripartizione tra i cittadini. Inoltre, il Commissario Regio Zurlo riconobbe le colonie perpetue di tutte le colture più antiche esistenti negli altri demani, mentre nel demanio di Colle di Lauro non riconobbe colonie né perpetue né precarie.

OMISSIS...


E' d'altra parte ormai dato pacifico, documentato e coperto dal giudicato interno, che Colle di Lauro è demanio civico universale del Comune di Larino (sentenza della Commissione Feudale del 1809); che parti frattose e boschive furono reintegrate all'Università (con l'ordinanza del Commissario Zurlo del 1811); che con la stessa ordinanza il Commissario Zurlo dispose l'apertura e l'abolizione di tutti i parchi abusivi fatti dai "particolari" nel demanio ed ordinato la restituzione dei frutti indebitamente percetti a favore del Comune (Bollettino demaniale, pp. 43-49).

OMISSIS...

Quanto ora affermato ha trovato – come si è detto innanzi – puntuale conferma nei chiarimenti forniti dal C.T.U., il quale ha specificato che nel tenimento di Colle di Lauro “dall’atto del notaio Massa non emergeva alcun esplicito riferimento ai possedimenti del De Sangro, nella sua qualità di feudatario. Nella sentenza della Commissione Feudale del 1809 non veniva operato alcun riferimento ai possedimenti del feudatario De Sangro in Colle di Lauro, anzi veniva espressamente affermato che “il barone non aveva titolo per sostenere feudale il territorio” (Bollettino dei demani comunali pag. 32). Il C.T.U. ha quindi riconosciuto che il De Sangro non possedeva beni burgensatici in Colle di Lauro, come risulta del resto dall’elenco dei beni dichiarati tali da Marianna De Sangro nell’atto del notaio Massa del 1756. Quanto alla sentenza emessa dalla Commissione Feudale del 1809, che aveva dichiarato demanio universale Colle di Lauro – salve le proprietà dei “particolari” – l’individuazione delle proprietà dei “particolari” non poteva essere fatta dalla Commissione Feudale (in quanto organo giurisdizionale non legittimato ad effettuare una ricognizione delle proprietà private), ma aveva luogo in sede di esecuzione della sentenza. E nel caso specifico, il Commissario Biase Zurlo non aveva trovato né coloni né colonie in **Colle di Lauro**.

OMISSIS...

Il casale con la denominazione di Colle di Lauro lo si presume edificato dai Greci sbarcati sulle coste dell'Adriatico ed insediatisi all'epoca della guerra greco-gotica (535-553) ed ancora di più affluiti tra l'ottavo ed il nono secolo, quando si accentuò l'esodo dei monaci orientali per l'iconoclastia e, successivamente, con la occupazione della Sicilia da parte degli Arabi nell'anno 831. Afflusso dei Greci e conseguente insediamento, come si legge nelle note presentate per conto del Comune di Larino, non solo per presenze stabilitesi in precedenza, ma anche per la favorevole situazione della Chiesa di allora che ebbe, per circa un secolo, dal 642 al 741, Pontefici quasi tutti orientali (da Teodoro il Greco "642/649" a Gregorio III il Siro "731/741"). Notizie certe su "Colle di Lauro" si deducono poi da una convenzione riportata in un atto notarile del 1540, stipulato dal notaio Domenico Cataldo di Napoli con il quale l'Università di Larino ed il suo feudatario Pardo Pappacoda avevano stabilito: "Idem detto signore è contento fare sfrattare ed in futurum non fare più abitare dai Greci li Casali di S. Elena e Colle di Lauro in lo territorio di Larino e demanio di detta città, né s'abbia da fare casali nuovi nel tenimento d'essa città da habitarnorsi da Greci o schiavoni (notizie tratte dalle Storie di Larino di Magliano, p. 356 (doc. 1); Tria, p. 155 (doc. 2); Masciotta p. 159 (doc. 3)). Nella parte più alta del predio "Colle di Lauro" ed al



centro di esso nel secolo XV sorse un casale per accogliere i coloni albanesi con una chiesetta i cui residui sono tutt'oggi incorporati nella masseria al centro della tenuta intestata ai Sigg. Magliano e di cui è causa. Nella chiesa del casale ancora nel 1613 si celebrava con rito greco. Successivamente e comunque dopo il 1655 Colle di Lauro fu compreso nella più vasta Difesa del Saccione ed utilizzato dai pastori come terra di riposo per le pecore transumanti. Nell'anno 1671, si legge ancora nelle dette note, in base al relativo apprezzamento ordinato dal S. Consiglio al tabulario di Salvatore Pinto del 1663, Larino fu venduto per estinto di candela a Francesco Maria Carafa. Subito dopo l'acquisto il suddetto feudatario iniziò una puntuale ricognizione e confinazione del feudo constatando che alcuni locali di demanio universale sui quali anch'egli poteva esercitare gli usi civici con un numero di animali non superiore a quello posseduto dal più facoltoso cittadino, erano stati usurpati interamente da famiglie appartenenti al così detto "patriziato civico". Il 1° maggio 1679 il duca Carafa, a capo di quaranta soldati, marciò verso "Colle di Lauro" per restituire al popolo l'uso di questo demanio. D. Antonio De Palma, appartenente alla famiglia occupatrice, venuto a conoscenza dei fatti radunò i cosiddetti nobili Larinesi i quali decisero di punire il duca. Subito radunarono 200 uomini ed armati di tutto punto marciarono verso "Colle di Lauro". I due eserciti si scontrarono presso il convento dei Cappuccini, distante oltre quattro chilometri da Larino e poco più di sei da "Colle di Lauro". Durante la sanguinosa battaglia il duca cadde ferito a morte ed i soldati "ducali" furono sterminati. La famiglia Carafa, con l'appoggio del vice-Rè, inviò a Larino una compagnia di soldati che operarono feroci rappresaglie costringendo la famiglia De Palma alla fuga. Alla morte di Carafa la città ed i suoi casali furono di nuovo venduti a Fabrizio De Sangro, duca di Casacalenda. Molte liti si dibatterono tra



questa famiglia e l'Università di Larino per la proprietà di alcune difese e l'uso civico su altre. Le contestazioni, iniziate nell'anno 1694, riguardarono anche la proprietà dei demani universali "Pagliarisi e Colle di Lauro". Nella transazione del 1699 il De Sangro fu costretto a confermare l'esistenza degli usi civici sul territorio di "Colle di Lauro", da tempo immemorabile di proprietà dell'Università. I contrasti tra il feudatario De Sangro e l'Università continuarono anche negli anni successivi a tale transazione tant'è che Marianna De Sangro, nel frattempo succeduta al padre Fabrizio, stipulò un secondo atto di concordia (atto notar Massa di San Martino, arch. di Stato di Campobasso). Con questo atto furono definitivamente stabiliti anche i beni burgensaticicadenti nei diversi locali, e tra questi troviamo elencati due soli territori di cui uno in località "Le Cuteneri" di moggia 36 e l'altro in località "Colle di Lauro" di appena moggia 4,5 per una estensione complessiva di ettari venti circa, pacificamente individuati ed ubicati dal perito Cafiero nella relazione di istruttoria e cartografia del 1938, ordinata dal Commissario di Napoli, e planimetria allegata. Innanzi alla Commissione Feudale il Comune di Larino si dolse della ingiustizia perpetrata dal feudatario rimarcando che lo stesso aveva concesso ai cittadini il diritto di pascolo e legnatico sul tenimento di Colle di Lauro che era sempre stato demanio universale soggetto agli usi civici. La stessa Commissione, nel rilevare l'assenza di titolo a favore del feudatario, sottolineava che il tenimento stesso alla data della decisione (29.09.1809) era ancora in esclusivo possesso del feudatario medesimo ed accoglieva sostanzialmente la richiesta del Comune di Larino intesa a sentir dichiarare demaniale il territorio di "Colle di Lauro". La esecuzione della sentenza della Commissione Feudale venne affidata al Commissario Regio Biase Zurlo il quale con il verbale del 3.12.1811 comprese la parte cosiddetta "frattosa" di Colle



di Lauro tra i fondi che dovevano rimanere a bosco per pascolo e per ghiande escludendola così dalla quotizzazione (v. verb. Zurlo del 3.12.1811, p. 40 Boll. dem. cit.). Lo stesso Zurlo con l'ordinanza del 5.12.1811 definì la contestazione sui confini di Colle di Lauro e dispose la reintegra del Comune nel possesso del detto demanio insieme con gli altri quattro locali Pagliarisi, Casafranza, Ciavolara e Piano di Larino; in base alle confinazioni ivi stabilite diede ordine che si mettessero i termini lapidei e dispose l'apertura e l'abolizione di tutti i parchi abusivi fatti dai particolari del demanio (pagg. 43-49 Bollettino demaniale; ordinanza 5.12.1811 – Arch. di Stato di Campobasso busta n. 1). Questa ordinanza venne eseguita dal sottointendente di Larino in data 11.12.1811 (Boll., pag. 74), ma gli atti di esecuzione approvati con successiva ordinanza del Commissario Zurlo del 18.12.1814 e formati da tre volumi sono scomparsi dall'archivio (Boll. dem., pag. 9). Quindi, in esecuzione dell'ordinanza del Commissario Zurlo del 5 dic. 1811, con verbale del 11 successivo, il Sindaco di Larino, prese possesso dei locali Colle di Lauro con confini non indicati ma definiti all'epoca certi, riservandosi in seguito l'apposizione dei termini lapidei (Boll. dem. pag. 74). Per quanto riguarda Colle di Lauro, si legge sempre nelle note suindicate del Comune di Larino, in prosieguo di tempo sorsero di nuovo controversie tra il Comune di Larino e l'ex feudatario a seguito dell'occupazione del demanio civico da parte del medesimo feudatario e di altri usurpatori. Nel 1816, imponendosi i canoni pecuniari invece dei terraggi sulle terre comunali, sorse una vertenza tra il Comune di Larino ed il duca di Casacalenda per il pagamento del canone imposto sulla tenuta Pezza del Pozzo, che faceva parte di Colle di Lauro usurpata dal Duca. Nel 1816 il duca si oppose al pagamento “esponendo che egli non possedeva affatto la menoma parte delle terre di Colle di



Lauro le quali dal 1811 erano state reintegrate al Comune” (Boll. dem. pagg.74,75). Con ordinanza del 5.03.1835 (pag. 73 del Boll.) l’Intendente della provincia del Molise, dopo aver ricordato che con verbale del 11 dicembre 1811, era stato dal Comune di Larino, in persona del Sindaco, preso possesso della tenuta di Colle di Lauro, senza indicarsene i confini, che l’ordinanza aveva tuttavia definito “certi”, dispose la chiamata in causa del Vescovo di Larino e della Commenda di Malta, detta pure di S. Primiano. Nel dispositivo dell’ordinanza si legge che il Vescovo di Larino e la Commenda di San Primiano, che aveva il possesso di circa 80 ha. di Colle di Lauro, “hanno piante, perizie e cabrei donde si può rilevare la prova di cui deve andarsi in traccia ogni quante volte non si vedesse assodata la prova contraria del possesso dell’intera tenuta (Colle di Lauro) nelle mani del Comune di Larino”. Dopo gli accertamenti del sovrintendente, il cui verbale non è riportato nel Bollettino demaniale, ebbe inizio una lunga controversia sulla competenza a conoscere tale questione. Come ebbe a dire poi il perito Cafiero a pag. 52 della sua relazione, il Consiglio di Intendenza rinviò la questione all’Intendente quale commissario ripartitore, questi a sua volta si dichiarò incompetente, ma la gran Corte dei Conti con avviso approvato con sovrano rescritto dichiarò la competenza dell’Intendente. Finalmente costui, come commissario ripartitore, su nuova istanza del Comune, con ordinanza del 24-27/02/1841 (pag. 96 del Bollettino (doc: 5)), dispose una nuova perizia che non venne mai eseguita. Il dato specifico che emerge dal lungo contenzioso riportato dettagliatamente dal Bollettino è la natura demaniale dei terreni usurpati dal De Sangro, il quale, nella contestazione sul canone, aveva infatti negato di avere un qualsiasi possesso a Colle di Lauro. Nell’anno 1864, con verbale del 20 aprile l’agente demaniale Pappone procedette alla verifica del

X

/



demanio “Colle di Lauro” al fine di accertarne la delimitazione (Boll. dem. pag. 117); in questa circostanza appare per la prima volta nelle operazioni demaniali **** **come occupatore del demanio.**

OMISSIS...

La conclusione delle note suddette, condivisa da questo giudicante, è la seguente:

Colle di Lauro è un demanio universale usurpato dopo il 1811 e prima del 1817, sul quale i diritti del Comune di Larino sono rimasti integri, non essendo intervenuta alcuna decisione definitiva a legittimarne il possesso da parte degli occupanti.



Va altresì riaffermato il principio che l’ordinanza omologativa di verifiche generali, ove non comprenda l’intero territorio nelle sue varie parti e località, non è preclusiva di ulteriori e successive indagini e provvedimenti per la sistemazione dei demani e delle usurpazioni trascurate dalle precedenti verifiche.

Orbene, occorre prendere le mosse dalla decisione resa dalla Commissione il 29.11.1809 che ha dichiarato demanio universale “l’intero locale cosiddetto Colle di Lauro, salve le proprietà dei particolari”. Poiché tale decisione, per disposizione di legge (Decreto 20/08/1810, art. 1), è dichiarata “irretrattabile”, e cioè definitiva e suscettibile di giudicato, essa deve essere il punto irrinunciabile di inizio di qualsiasi discorso. Ed il decisum della Commissione feudale non lascia adito a dubbi interpretativi: tutto Colle di Lauro è demanio, salvo quanto risultava già allora di proprietà privata. Ne consegue che l’onere di provare la natura privata dei fondi – cioè dei terreni in agro di Larino, loc. Colle di Lauro, di cui alle partite

OMISSIS...

proprietà – è a carico di chi vi abbia interesse, sia secondo le norme sull'onere della prova nel processo ordinario, perché la regola accertata dalla Commissione feudale è la demanialità, mentre l'eccezione è l'allodialità ("salve le proprietà dei particolari"), sia, a maggior ragione, nella disciplina speciale della prova nel giudizio di usi civici, nel quale operano le presunzioni di demanialità quando sia stata accertata, con verifica, la demanialità di un comprensorio: e nel caso in esame la demanialità è stata addirittura affermata dalla Commissione feudale, con sentenza irretrattabile. Inoltre, le "terre dei particolari" consistevano in modesti appezzamenti di terreno: orti e frutteti che per loro natura escludevano il pascolo e **nulla hanno a che vedere con le vaste occupazioni dei *****. Peraltro su Colle**

di Lauro non furono rinvenute dal Commissario Zurlo – esecutore della sentenza della Commissione feudale – colonie perpetue.

In definitiva, quindi, poiché la prima sentenza del Commissario ha riconosciuto sia l'esistenza e legittimità del demanio Colle di Lauro sia la esistenza, all'epoca

della verifica generale Pappone, dell'occupazione dei *, e poichè non risulta che i terreni occupati a Colle di Lauro dai Sigg. **** siano mai stati**

oggetto

di provvedimenti di legittimazione o di quotizzazione, se ne può dedurre, anche senza ulteriore accertamento, che i detti terreni non hanno mai perso la originaria natura di demanio civico e come tali appartengono tuttora al demanio del Comune di Larino. Ed ulteriori argomentazioni a sostegno di detta conclusione sono enunciate nelle relazioni dei consulenti di parte prof. Emanuele Conte, dott. agr. Vittorio Cacchione, dott.ssa Teresa Mancini, i quali hanno sottoposto a serrata critica i risultati cui era pervenuto nel 1995 il C.T.U. arch. Salvatore Peluso Gaglione, dimostrandone l'erroneità causata dalla inosservanza delle regole essenziali che debbono governare una ricerca storico-giuridica e per avere ignorato l'esistenza di documenti di importanza fondamentale. Si evidenzia al riguardo come il C.T.U. abbia basato le proprie argomentazioni essenzialmente sulle risultanze catastali dedicando uno spazio men che marginale all'aspetto storico-giuridico della vicenda, che ha, invece, una importanza essenziale in quanto, ai fini della determinazione della qualitas soli devono essere valutati i giudicati che si sono susseguiti nel tempo. Le odierne risultanze catastali, così come il catasto onciario, si è giustamente osservato, non hanno valore di prova assoluta; già nel trecento infatti (come si legge nella consulenza Conte) il giurista Baldo nel commentario al "digesto" aveva affermato che per mezzo dell'estimo catastale, nel quale compare il possessore, non si raggiungeva la prova diretta

em

/



della proprietà, sebbene talvolta essa potesse presumersi. Identica la valutazione di Tartagni, Bartolo e Bartolomeo da Saliceto, per cui può dirsi certamente che questa era una comunis opinio nel diritto comune previgente. Lo stesso hanno ritenuto la Commissione Feudale e la costante giurisprudenza, anche del novecento e contemporanea. Nella fattispecie in esame, anche il valore presuntivo eventualmente attribuibile alle scritture catastali è superato dallo strumento notarile del 1756 richiamato nella antica relazione del perito Cafiero, nel quale era definita la vera entità dei beni burgensatici attribuiti al Barone, smentendo nettamente quanto contenuto nel catasto. Detti beni si limitavano al territorio di Cuteneri: “all’infuori di tale estensione – concludeva il Cafiero – gli aventi causa dell’ex feudatario non possono possedere altro a titolo legittimo nel demanio di Colle di Lauro”. Il consulente di ufficio non ha valutato nemmeno l’importanza della richiamata sentenza della Commissione Feudale del 29 novembre 1809 e degli atti del 1811 posti in essere per la sua esecuzione. Detta sentenza accolse la richiesta del Comune che affermava la demanialità universale della tenuta riconoscendo che il Barone non aveva alcun titolo “per sostenere feudale il territorio... e che per conseguenza la deficienza totale dei suoi diritti discopre meglio di ogni altra cosa l’ingiustizia delle transazioni per effetto delle quali egli concede a’ cittadini gli usi civici su demani universali, che erano di loro patrimonio, ed assicura per sempre al Comune questo demanio reclamato”. E’ decisivo rilevare che il dispositivo della sentenza dichiara demaniali 17 terreni tra cui anche Colle di Lauro, sul quale venne proibito al feudatario di esercitarvi qualsivoglia diritto o prestazione. Il Commissario del Re, nel dare esecuzione alla sentenza con la sua ordinanza del 5 dicembre 1811, ricorda la difesa del Comune, dispose la reintegra di Colle di Lauro proprio ad esso Comune di Larino,



adempimenti che furono eseguiti con “l’abolizione di tutti i parchi fatti dai proprietari particolari in questo territorio, dando incarico all’esecutore di far liquidare dai periti i frutti indebitamente percetti dai particolari stessi”. Altro errore del C.T.U., sempre secondo la difesa del Comune di Larino, fu quello di avere ignorato l’atto notarile in data 15 settembre 1756 con il quale il feudatario De Sangro e l’Università di Larino avevano concordemente definito i beni burgensatici. Il C.T.U. ha pure erroneamente ritenuto che il barone Luigi Magliano fosse stato incluso nell’elenco dei coloni della verifica Pappone, la qual cosa è invece nettamente smentita dagli atti (perizia Pappone (doc. 9 della stessa conservata nell’archivio provinciale di Campobasso n. 033649 esibita dalle parti). Altro significativo elemento di giudizio è desumibile, secondo la difesa del Comune, dalla mancata partecipazione dei Magliano al giudizio conclusosi con la sentenza del Commissario di Napoli del 26 ottobre 1940. Essi infatti non si opposero alle risultanze della verifica Cafiero che aveva incluso i loro beni fra quelli demaniali.

OMISSIS...

L

Il presente giudizio ha per oggetto un terreno che ha una estensione di ha. 48, dato questo che risulta da tutti gli atti di causa ed è incontestabile tra le parti. Orbene, se è certo che il Catasto Onciario del Comune di Larino descrive tre compendi immobiliari burgensatici che sarebbero stati di proprietà del duca De Sangro – e precisamente quello in località Cuteneri, di moggia 45; quello in Colle di Lauro, di moggia 30; quello sito altrove, di moggia 60 – è altresì inconfutabile che solo il secondo è situato con certezza in Colle di Lauro. Considerato che il moggio napoletano equivaleva a mq. 3.665, ne consegue che il De Sangro era proprietario in Colle di Lauro di beni burgensatici pari a mq. 109.950, equivalenti ad ha. 10.99.50. Gli altri 37 ha. che mancano sono sicuramente frutto di occupazioni abusive. Volendo quindi attribuire valore di prova certa della distribuzione della proprietà al Catasto Onciario ne consegue che il duca di Casacalenda era proprietario soltanto di circa undici ettari di terreno, e che il resto della sua proprietà derivava da occupazioni sicuramente abusive. Pur a voler considerare anche i beni siti in località Cuteneri si avrebbero altri ha. 16.49.25 per un totale di ha. 27.48.75 (= ha. 10.99.50 + ha. 16.49.25), per cui resterebbe ancora un'eccedenza di ha. 20.51.25 di cui i convenuti non potrebbero giustificare la provenienza. Ma la località Cuteneri non è sita in Colle di Lauro, non si

spiegherebbe altrimenti perché il Catasto Onciario nel descrivere la proprietà De Sangro assegni un terreno a Colle di Lauro ed un altro in loc. Cuteneri se entrambi i fondi facessero parte di Colle di Lauro.

Poiché era onere dei convenuti, una volta accertata la consistenza generale del demanio costituito da Colle di Lauro, dimostrare che i beni posseduti avevano natura burgensatica, e così superare la presunzione “ubi feuda ibi demania”, ne consegue che nella specie può dirsi raggiunta la prova di una proprietà privata in Colle di Lauro di soli ha. 10.99.50, pari a 30 moggi. Per il resto si tratta di occupazioni abusive che vanno sicuramente reintegrate al Comune di Larino.

Tale conclusione concorda con le chiare risultanze della perizia Cafiero, in cui si legge a pag. 47, al termine del primo capitolo: “...dei tre fondi burgensatici annotati in Onciario alla partita del Barone a Colle di Lauro, uno era veramente tale, giusta riconoscimento concorde dell’Università e della Duchessa nell’Istrumento del 1756, ed è tuttora in possesso degli aventi causa dell’ex feudatario, mentre gli altri due erano demanio universale e vennero rilasciati dal Barone forse nel 1756, certo nel 1811 prima dell’accesso di Zurlo, senza venire più rioccupati dal Barone”. Prosegue poi il Cafiero nella successiva pag. 49 nel capitolo intitolato “Operazioni del periodo eversivo”: “Concludendo nel 1811 l’ex feudatario aveva rilasciato tutte le zone di Colle di Lauro che aveva precedentemente possedute il che abbiamo già visto per altra via nel paragrafo precedente, specificamente per i due fondi demaniali intestatigli in Onciario come Burgensatici...”.

Non è pertanto da escludere che “nella continenza dell’agro dichiarato demaniale universale” vi siano stati beni burgensatici, riconducibili a diversi proprietari, tra cui il Duca di Casacalenda, ma si trattava pur sempre di estensioni di terreno di



modeste dimensioni, rientrati tra i beni de' particolari nel tenimento di Colle di Lauro all'atto della richiamata pronuncia della Commissione Feudale del 1809. Al di fuori di questa proprietà privata il resto del tenimento di Colle di Lauro costituiva demanio civico del Comune di Larino. Trova al riguardo applicazione la presunzione di cui sopra, vigente in presenza di un territorio, qual è Colle di Lauro, pacificamente riconosciuto demaniale fin dalla sentenza della Commissione Feudale del 1809. Ne consegue la illegittima detenzione da parte dell'ex feudatario De Sangro di gran parte dei terreni occupati, ad esclusione dei 30 moggi di cui si è detto, rilasciati dallo stesso a seguito di reintegra al Comune di Larino disposta dal Commissario Zurlo con le ordinanze di esecuzione della sentenza della Commissione Feudale e successivamente volturati alla partita catastale 804, intestata a ***** conservando la stessa sezione B e gli stessi articoli, anziché al Comune di Larino, come sarebbe dovuto essere. La prova della proprietà burgensatica di tutti i terreni posseduti dai *****, che solo legittimasse i successivi trasferimenti, certa ed inconfutabile, non è stata quindi data nel corso del presente giudizio.

OMISSIS...

Trova pertanto applicazione nel caso di specie la

richiamata presunzione, secondo quanto statuito, con giudicato operante nel caso in esame, dalla Corte romana con sentenza n. 30/1991, presunzione vigente in presenza di un territorio, qual è Colle di Lauro, pacificamente riconosciuto in generale demaniale, salvo eccezioni, fin dalla citata sentenza della Commissione Feudale. Per vincere tale presunzione i baroni Magliano avrebbero dovuto fornire per tutti i territori da loro occupati in Colle di Lauro una prova certa e sicura di proprietà burgensatica che legittimasse i successivi trasferimenti. Il che non è avvenuto, stante anche l'inversione di tendenza operata dal C.T.U. con i chiarimenti forniti, i quali integrati dalla documentazione e dalle dotte e convincenti osservazioni dei consulenti del Comune di Larino e della Regione Molise, in particolare del Cacchione, consentono di ritenere accertata, anche in sede commissariale e al di là della presunzione surrichiamata, la natura di demanio civico dei terreni siti in Colle di Lauro, ad esclusione di quei 30 moggi di cui si è detto, rientranti in quei beni "de' particolari" a cui accenna la decisione della Commissione Feudale.

OMISSIS

La quarta conclusione è che tutto il Colle di Lauro costituisce demanio, salvo quanto risultava già all'epoca della decisione della Commissione Feudale, nel 1809, di proprietà privata. L'onere di provare la natura allodiale era a carico di chi vi aveva interesse, sia secondo le norme sull'onere della prova nel processo civile ordinario, perché la regola accertata dalla Commissione Feudale era la demanialità e l'eccezione l'allodialità ("salve le proprietà dei particolari"), sia, a maggior ragione, nella speciale disciplina della prova nel giudizio riguardante gli

usi civici, nel quale operano le presunzioni di demanialità allorquando sia stata accertata, con verifica, la demanialità di un comprensorio: e nel caso di specie la demanialità è stata affermata dalla Commissione Feudale con decisione irrevocabile. Colle di Lauro è quindi un demanio universale usurpato dopo il 1811 e prima del 1817, sul quale i diritti del Comune di Larino sono rimasti integri, non essendo intervenuta alcuna decisione definitiva a legittimarne il possesso da parte di privati. Onde la nullità degli atti di trasferimento cui detti terreni sono stati soggetti a decorrere dal 1817.

Ultima conclusione è che il duca De Sangro era proprietario solo di beni burgensatici in Colle di Lauro pari quasi ad ha. 11 (moggia $30 \times 3.665 = 109.950/10.000 = \text{ha. } 10.99.50$), come si evince dal Catasto Onciario il quale, secondo la giurisprudenza, è prova assolutamente privilegiata della distribuzione della proprietà e dell'eventuale esistenza di diritti civici per il regno di Napoli. Gli altri 37 ha. sono frutto evidente e certo di occupazioni abusive e vanno sicuramente reintegrati al Comune di Larino.

Di conseguenza, va dichiarata la non opponibilità agli odierni ricorrenti, al Comune di Larino e alla Regione Molise delle sentenze emesse in data 28/05-18/06/1985 n. 184 e in data 22/01-26/03/1986 n. 20 rispettivamente dal Tribunale di Larino e dalla Corte di Appello di Campobasso, sull'erroneo presupposto della natura allodiale di tutti i terreni siti in Colle di Lauro, ad esclusione delle parti riguardanti i circa dieci ettari di cui detto sopra, nonché la susseguente nullità o comunque inefficacia di tutti gli atti esecutivi posti in essere dall'A.G.O. e dai Magliano che hanno condotto alla forzata estromissione avvenuta nel periodo dal 07.12.1987 al 11.05.1988 dai terreni siti in detta località di cui è stata acclarata la natura demaniale, con la conseguente forzata perdita del "possesso ad

*legitimationem, di ****.*

La presente sentenza non riguarda assolutamente: 1) il terreno sito in località Cuteneri, di moggia 45; 2) il fondo di moggia 60 con casa fabbricata "giusta li beni di S. Primiano e detti Palma...", sito altrove.

Il primo di detti due fondi e l'ulteriore fondo di moggia 4,5 acquistato da Matteo Maggio Palma, terreni tra loro contigui, sono limitrofi a Colle di Lauro, come si rileva dalla planimetria del foglio n. 13 allegata alla perizia di verifica demaniale dell'ing. Cafiero, resa il 20 dicembre 1938, con i numeri di particelle 18b e 2a, dalla complessiva estensione di ha. 20.36.92 (pari a moggia 49,5, risultanti dalla somma di moggia 45 + 4,5; pag. 44 della perizia Cafiero). E come si è detto sopra, dalla suindicata planimetria, prodotta in atti, si evince che i fondi in questione sono limitrofi a Colle di Lauro, ma non in esso compresi, essendo separati dal vallone della Macinella che ha origine dal fosso dei Cuteneri: trattasi quindi di fondi del tutto distinti e diversi da quello oggetto di causa. Nulla ha a che fare poi

coi terreni di Colle di Lauro la occupazione a nome di ** situata in Cavalcabove, estesa ha. 12.29.90, erroneamente localizzata a Colle di Lauro nella sentenza commissariale.**

OMISSIS....

In definitiva, la presente sentenza riguarda esclusivamente il tenimento di Colle di Lauro, il quale è un demanio universale, ad esclusione di qualche esigua estensione, usurpato dopo il 1811 e prima del 1817, sul quale i diritti del Comune di Larino sono rimasti integri, non essendo intervenuta alcuna legittimazione definitiva del possesso.


Cutineri (o Cuteneri) e Cavalcabove sono località del tutto distinte e distanti da Colle di Lauro, e le sole terre che vanno reintegrate nel demanio civico del Comune di Larino per effetto di questa sentenza sono quelle site in Colle di

Lauro, abusivamente possedute dai **, con la sola eccezione costituita dai**

trenta moggia di cui si è detto innanzi per i quali risulta provata una proprietà privata risalente al duca De Sangro, acquisita anteriormente alla decisione della Commissione Feudale surrichiamata. Esclusa questa modesta estensione di terreno, pari a mq. 109.950, vale a dire quasi ha. 11, tutto il resto del terreno sito in Colle di Lauro è da ritenere di natura demaniale.

Si tratta dei terreni, siti in località Colle di Lauro, censiti in catasto al fol. 13, partt. 11, 223 (ex 53), 89, 150, 151 (ex 17), 174, 175, 147, 148, (ex 6) e 149, i quali vanno restituiti nel libero e pieno possesso della comunità di Larino con i frutti non percetti fino all'effettiva riconsegna, restando esclusi solo i mq. 109.950 di accertata proprietà *****.

Così deciso in Napoli, il 31 maggio 2005



Il Commissario

Pres. dott. Domenico Nardi

Domenico Nardi

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMMISSARIATO USI CIVICI - NAPOLI**

Depositato presso questa Cancelleria

in data 15 SET. 2005

IL CANCELLIERE

Lee Alfonso Jephah

NOTA: Abbiamo trascritto le parti della sentenza più interessanti sotto il profilo storico. Le vicende narrate sono tratte dalle verifiche demaniali che hanno riguardato il demanio civico di Colle di Lauro in Comune di Larino (Campobasso).